



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **532** del **04/04/2024**

Oggetto: Progetto di Imp.to agriv.co da 15 MW circa in Massazza (BI)+5 (BI-VC) della INE MASSAZZA S.r.l. Roma, sottoposto a VERIFICA di ASSOGGETTABILITA a V.I.A. ai sensi art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Istruttoria svolta di concerto con la Provincia di Vercelli - Giudizio di Verifica conclusivo

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin

Responsabile del Procedimento FORNARO MARCO

Il Dirigente/Responsabile

PREMESSO CHE

- con domanda apposita, prot. ricez. Prov. n. prot. 27919 del 28.12.2023, la "INE Massazza" S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. 17295861003), corrente in Piazza di Sant'Anastasia n. 64/66 00186 Roma, richiese alla Provincia di Biella il rilascio del giudizio di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il progetto denominato: "*Impianto agrivoltaico connesso a rete su terreno di potenza 15,235 MW*", la cui realizzazione (comprendente le opere di allacciamento alla rete di distribuzione) è complessivamente prevista nei territori comunali di Massazza (BI), Villanova Biellese (BI), Balocco (VC), Buronzo (VC), Carisio (VC) e Formigliana (VC). L'intervento di cui trattasi rientra nella tipologia di cui al n. 2 lett. b), All. IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- posto che il progetto prevede opere da localizzare su territorio delle Province contigue di Biella e di Vercelli, per tale ragione la "INE Massazza" S.r.l. avrebbe dovuto, preventivamente alla presentazione diretta alla Provincia di Biella, dare corso alla comunicazione preliminare prevista dall'art. 3 comma 7 della L.R. 13/2023 ad entrambe le Province, al fine di permettere alle stesse di definire a quale delle due fosse da indirizzare l'istanza quale autorità competente alla V.I.A.;
- In assenza di tale adempimento preliminare, la Provincia di Biella, ricevuta l'istanza diretta della "INE MASSAZZA" S.r.l., diede corso, in vece del proponente, ad una comunicazione P.E.C. surrogatoria alla Provincia di Vercelli (cfr. nota prot. Prov. BI n. 167 del 04.01.2024), finalizzata a

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

concordare quale delle due Province fosse quella competente alla V.I.A. L'individuazione della Provincia competente avvenne all'interno di un Tavolo Tecnico Interprovinciale Biella-Vercelli, riunitosi in data 16.01.2024: autorità competente a svolgere la procedura in oggetto fu individuata nella Provincia di Biella, che poi ha dato corso all'istruttoria tecnica relativa, di concerto con la Provincia di Vercelli;

- Comunicazione di avvio del procedimento fu formalizzata dalla Provincia di Biella con la nota n. 1551/2024. Lo Studio Preliminare Ambientale fu pubblicato sul sito WEB dell'Amministrazione Provinciale di Biella, dal giorno 24.01.2024 per giorni trenta successivi consecutivi, sino al 23.02.2024, per la consultazione da parte del pubblico e la presentazione di eventuali osservazioni scritte;
- Con riferimento alla pubblicazione dello S.P.A. pervennero alla Provincia le seguenti osservazioni scritte da parte del pubblico:

osservazione scritta del sig. Maggi dott. Andrea, Carisio (VC), datata 22.02.2024, pervenuta via P.E.C. nella data stessa (cfr. prot. ricez. Prov. n. 4180 del 23.02.2024);

osservazione scritta del Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, datata 22.02.2024, pervenuta via P.E.C. in data 23.02.2024 (cfr. prot. ricez. Prov. n. 4299 del 26.02.2024);

Osservazione scritta del sig. Gamba dr. Daniele, Biella, datata 24.02.2024, pervenuta via P.E.C. nella data stessa (cfr. prot. ricez. Prov. n. 4294 del 26.02.2024);

Con riferimento all'ultima delle suelencate osservazioni, i contenuti della medesima sono stati comunque esaminati dall'Organo Tecnico Provinciale – pur se inviata e pervenuta oltre il termine stabilito di 30 gg., in ragione del ritardo minimo con cui è stata trasmessa e con riferimento all'indirizzo costante della giurisprudenza, secondo cui i contenuti delle osservazioni del pubblico pervenute oltre i termini stabiliti dalla legge - ma comunque prima della conclusione del procedimento - non possono automaticamente essere ignorati dall'Autorità Competente in conseguenza solo di detto ritardo.

- La consultazione delle Amministrazioni e dei soggetti che dovrebbero rilasciare – nelle successive fasi autorizzative – provvedimenti concessori o autorizzativi a vario titolo o nulla osta o pareri, prevista dall'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato, avvenne mediante la trasmissione della nota della Provincia n. 1558 del 24.01.2024, con la quale il Responsabile del Procedimento richiese ai soggetti di cui sopra, di far pervenire per iscritto entro il termine ordinario del 23.02.2024, i propri rilievi inerenti allo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione suppletiva opzionale a corredo, di cui trattasi. A seguito della ricezione della suddetta richiesta, pervenne alla Provincia di Biella le seguenti note:

nota P.E.C. Amministrazione Provinciale di Vercelli n. 5242/2024 del 19.02.2024 (prot. ricez. Prov. Biella n. 3805 del 19.02.2024);

nota P.E.C. Comune di Massazza (BI) n. 00001154/2024 del 22.02.2024 (prot. ricez. Provincia n. 4179 del 23.02.2024);

nota P.E.C. Comune di Carisio (VC) n. 0000884/2024 del 23.02.2024 (prot. ricez. Provincia n. 4251 del 23.02.2024);

nota P.E.C. Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, Vercelli n. 00001075/2024 del 28.02.2024 (prot. ricez. Provincia n. 4569 del 28.02.2024);

- Nella propria riunione del 29.02.2024 - sulla base dell'esame dei contenuti dello Studio Preliminare Ambientale e dell'ulteriore documentazione tecnica a corredo spontaneamente allegata all'istanza di Verifica, dei pareri dei soggetti istituzionali sin a quel momento pervenuti e, infine, dei contenuti delle osservazioni del pubblico trasmesse - l'Organo Tecnico Interprovinciale Biella-Vercelli espresse il proprio parere tecnico come riportato nell'estratto più oltre riportato del Verbale della riunione;

DATO ATTO CHE

Successivamente allo svolgimento della riunione dell'Organo Tecnico Interprovinciale Biella-Vercelli pervenne la nota P.E.C. del Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per Province BI-NO-VCO-VC n. MIC\MIC_SABAP-NO_UOP2\23/02/2024\0002432-P del 23.03.2024 (prot. ricez. Provincia n. 4978 del 04.03.2024), nella quale è segnalata la necessità di richiedere alla "INE Massazza" S.r.l. informazioni integrative, al fine di potersi esprimere come richiesto dalla Provincia nella citata nota n. 1558 del 24.01.2024. Tale richiesta è risultata di fatto pleonastica rispetto all'esito della riunione dell'Organo Tecnico Interprovinciale BI-VC come riportato in estratto più oltre.

RIBADITO CHE

Le tre osservazioni scritte pervenute alla Provincia da parte del pubblico in esito alla pubblicazione dello S.P.A. furono attentamente vagliate dall'Organo Tecnico Interprovinciale BI-VC, dandone atto nel Verbale di sopralluogo e riunione del 29.02.2024.

RILEVATO CHE

dal Verbale di istruttoria dell'Organo Tecnico Interprovinciale BI-VC, riunione con sopralluogo del 29.02.2024, emersero le seguenti considerazioni (si dà atto nel presente provvedimento che l'esame del progetto è stato condotto dall'Organo Tecnico nella stretta osservanza dell'Allegato "V" alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "Criteri per la Verifica di Assoggettabilità di cui all'articolo 19"):

"TITOLO I - Caratteristiche del progetto, valutate tenendo conto dei seguenti fattori:

1) DIMENSIONI E CONCEZIONE DELL'INSIEME DEL PROGETTO:

Preliminarmente l'O.T.I. [n.d.r.: Organo Tecnico Interprovinciale Biella-Vercelli] segnala che il preventivo di connessione è stato rilasciato e accettato il 15.09.2023 dalla "ILOS NEW ENERGY ITALY" S.r.l., mentre l'istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. è stata presentata dalla "INE Massazza" S.r.l. In riferimento a tale discrepanza l'O.T.I. precisa che nella successiva eventuale fase autorizzativa del progetto dovrà esserci corrispondenza tra il soggetto proponente e quello che ha accettato il preventivo di connessione, come indicato dalla lettera f) del punto 13.1 dell'Allegato al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010: "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato con una superficie complessiva catastale di 222.450 m², proposto dalla "INE MASSAZZA" S.r.l. nei territori comunali di Massazza, in provincia di Biella, per una potenza nominale installata pari a 15.235,2 kW ed una potenza in immissione pari a 15.235,2 kW. Il campo fotovoltaico sarà dotato di una struttura ad inseguitori monoassiali Est-Ovest con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza energetica ed economica di un impianto fotovoltaico a terra. L'inseguitore orizzontale ad asse singolo, tramite dispositivi elettromeccanici, segue il sole tutto il giorno, da Est a Ovest su asse di rotazione orizzontale Nord-Sud. La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

(inclinazione 0°). L'asse dell'inseguitore quindi disposto con un orientamento azimutale a 0° ha la possibilità di orientamento est-ovest da -55° a + 55°. L'interasse tra le singole file sarà tale da garantire uno spazio sufficiente per la movimentazione agricola.

La trasformazione DC/AC e la conversione BT/MT, data l'estensione dell'impianto, avverrà in sette cabine di trasformazione collegate mediante altrettante linee in MT a 36kV alla cabina denominata "CONSEGNA" nella quale saranno collegate in parallelo le linee MT delle singole cabine di trasformazione. La cabina di consegna sarà connessa mediante cavidotto interrato in antenna a 36 kV sulla futura "Stazione Terna Elettrica" (SE) a 380/132/36 kV della R.T.N. da inserire in entra – esce alla linea R.T.N. a 380 kV "Turbigo Stazione - Rondissone".

L'energia prodotta dall'impianto sarà interamente ceduta alla rete elettrica di distribuzione AT di "TERNA" S.p.a.

L'O.T.I. ha rilevato (e verificato in occasione del sopralluogo odierno) che l'impianto fotovoltaico va ad interessare un'area boscata tutelata ai sensi del art. 142, c. 1 lett. g) del D. Lgs 42/2004 che divide in due parti l'impianto (vedi Tav. 1830 02 F 12 00 "layout progetto"). Il proponente dichiara nello S.P.A. che "tale area sarà lasciata libera da strutture di impianto", ma nella documentazione presentata il mappale 31, coincidente con la superficie boscata:

- è tra le particelle catastali oggetto del "Contratto Preliminare di costituzione di superficie e di servitù prediali sottoposto a condizione";
- in diverse tavole (inquadramento catastale, inquadramento cartografico dei vincoli e prescrizioni, planimetrie tecniche elettrodotto, tavola dei beni architettonici, archeologici e paesaggistici, inquadramento cartografico tavola C.T.R.) è compreso nell'"area di impianto";
- nella Tav. 1830 02 F 12 00 "layout progetto" la sua superficie è inserita nel calcolo della superficie catastale oggetto dell'istanza.

Inoltre negli elaborati progettuali presenti non viene fatto cenno su come verrebbero realizzati i collegamenti interni tra le cabine 6, 7 e la cabina di consegna, impianti tecnologici separati dal bosco. Durante il sopralluogo i rappresentanti della "INE Massazza" S.r.l. hanno dichiarato che per la posa della condotta sarà fatto ricorso alla metodologia di attraversamento in TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) passando al di sotto dell'area boscata.

Visto quanto sopra riportato, l'O.T.I. segnala che a causa della presenza del vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ess.mm.ii., differentemente da quanto indicato dalla "INE MASSAZZA" S.r.l., l'area del progetto non rientra tra quelle considerate idonee ai sensi dell'art. 20 c. 8 lett. c-quater) del D.Lgs 08.11.2021, n. 199. Va pertanto considerato che gli impianti fotovoltaici situati al di fuori delle aree idonee e con potenza superiore ai 10 MW devono essere sottoposti alla Valutazione dell'Impatto Ambientale di competenza dello Stato (vedi punto 2 dell'all. II alla parte seconda del D.Lgs 03.04.2006, n. 152).

Il Servizio V.I.A. della Provincia di Vercelli, presente con il proprio rappresentante alla riunione, evidenzia, in aggiunta a quanto già fatto pervenire con nota prot. n. 5242/2024 del 19.02.2024 (cfr. con prot. ricez. Prov.n. 3805 del 19.02.2024), che nello Studio Preliminare Ambientale il progetto non ha valutato le ricadute, in termini di aspetti e matrici ambientali, relative al territorio della provincia vercellese con particolare riferimento alle opere necessarie alla connessione con la "Stazione Terna Elettrica" (SE) di futura realizzazione.

In particolare:

- non è stata analizzata la coerenza del progetto con il P.T.C.P. della Provincia di Vercelli;
- le opere di connessione in Comune di Carisio ricadono in ambito di tutela per il Riso D.O.P. di Baraggia;
- non è possibile fare alcuna valutazione sugli impatti ambientali del progetto sulla matrice "SUOLO e SOTTOSUOLO";

- il progetto risulta totalmente carente della valutazione degli impatti ambientali relativi alle opere di connessione alla R.T.N. in Comune di Carisio: tale stazione non è stata autorizzata né è realizzata ed è tuttora ricompresa in diverse progettazioni da parte di altri soggetti proponenti impianti fotovoltaici tutti ancora in fase di V.I.A. Statale presso il M.A.S.E.

Inoltre, l'O.T.I. sottolinea che il Comune di Carisio ha segnalato che la connessione alla R.T.N. nel tratto terminale interessa un'area industriale soggetta a procedura di bonifica, attualmente in corso, per inquinamenti delle matrici suolo e sottosuolo.

L'O.T.I. ritiene pertanto che il progetto non sia valutabile per quanto riguarda gli impatti sul territorio della Provincia di Vercelli in quanto gli stessi non sono stati analizzati dal proponente.

Con riferimento alle ALTERNATIVE PROGETTUALI e LOCALIZZATIVE, l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, la trattazione di alternative progettuali o localizzative relative all'impianto fotovoltaico sono state operate dal proponente nello Studio Preliminare Ambientale. Tuttavia sottolinea che non sono state valutate alternative localizzative in merito alla connessione, in particolare sfruttando i cavidotti già utilizzati da altri progetti in corso di autorizzazione.

2) CUMULO CON ALTRI PROGETTI ESISTENTI E/O APPROVATI:

L'O.T.I. segnala che il proponente, nello S.P.A., non ha operato la trattazione del cumulo degli impatti con riferimento agli altri due impianti fotovoltaici già esistenti al confine con l'area di progetto. Non è stato valutato il cumulo anche con gli altri impianti presenti nell'intorno e già realizzati e con quelli in fase di autorizzazione, con particolare attenzione a quelli che dovrebbero utilizzare la stessa stazione "TERNA" S.p.A.

3) UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI:

SUOLO e SOTTOSUOLO: *L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che il progetto dovrebbe prevedere la movimentazione di materiali terrosi in quantità limitata, provenienti dalla realizzazione delle opere di fondazione delle strutture accessorie e dalla posa dei cavidotti. Il proponente valuta per questa componente ambientale un impatto basso e temporaneo.*

In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, a pag. 47 dello Studio Preliminare Ambientale viene dichiarato: "La produzione di terre e rocce sarà limitata a piccoli quantitativi in funzione della tipologia di opere e saranno legati alla posa in opera del cavidotto; in fase di costruzione, le attività connesse alla regolarizzazione del piano di campagna saranno di breve durata così come lo scavo della trincea per la posa in opera del cavidotto" In tal senso l'Organo Tecnico Interprovinciale evidenzia che il proponente non fornisce un bilancio degli scavi e dei riporti generati dalle opere di cantiere e non propone indicazioni circa le modalità di gestione di detti materiali.

Per quanto riguarda l'utilizzo del suolo, il proponente ha dichiarato nello Studio Preliminare Ambientale che "La soluzione individuata è appunto quella di realizzare un impianto "Agrivoltaico avanzato", ovvero un impianto fotovoltaico che consenta di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola sul sito di installazione, garantendo, al contempo, una buona produzione energetica da fonte rinnovabili". Sarebbe quindi che si intenda continuare con l'attuale coltivazione del riso, senza però specificare con che modalità si intenda operare, considerando le specificità di questa coltivazione, che risulterebbe di difficile sintonia con l'impianto fotovoltaico.

Successivamente però, nello stesso documento, il proponente parla più genericamente di "colture agricole" e di "attività zootecniche" senza mai chiarire che tipo di attività agricole saranno condotte al di sotto dell'impianto fotovoltaico rendendo ineffettuabile la valutazione degli impatti ambientali e della coerenza del progetto con la normativa vigente.

L'Organo Tecnico Interprovinciale osserva inoltre che, in ordine alle disposizioni circa gli impianti agrivoltaici di cui alla D.G.R. n. 58-7356 del 31.07.2023, il proponente avrebbe dovuto esplicitare la rispondenza di quanto in progetto con i contenuti di cui al punto 4 dell'Allegato A "Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico del territorio della regione Piemonte".

L'Organo Tecnico Interprovinciale osserva che in prossimità delle aree individuate per la realizzazione della nuova Stazione Terna Elettrica e dell'ultimo tratto del cavidotto di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e il punto di raccolta, è presente il sito industriale SACAL di Carisio il quale ha in corso un procedimento di bonifica che interessa anche le aree esterne, avviato a fronte del rinvenimento nel terreno (top soil) di superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di colonna A per PCDD, PCDF e PCB, di cui all'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. L'O.T.I. ravvisa che nelle fasi successive il proponente dovrà valutare e gestire le interferenze degli scavi relativi alle opere in progetto con il sito in bonifica. L'O.T.I. fa sin da ora presente che, in fase esecutiva, dovrà essere accertata, per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo derivanti dagli interventi in prossimità del sito in bonifica, l'assenza di superamenti delle CSC di col. A per PCDD, PCDF e PCB, prevedendo il prelievo e l'analisi di alcuni campioni di terreno con le seguenti modalità: un campione nel terreno arato tra 0 e 20 cm di profondità.

ACQUA: L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che la costruzione del campo fotovoltaico avviene su un'area caratterizzata da un andamento prevalentemente pianeggiante, con una soggiacenza media di falda acquifera di circa 5-6 m da p.c. I pali porta pannello, saranno infissi fino alla profondità di circa 1,5 m tramite battitura meccanica. In relazione a quanto detto è possibile escludere potenziali interferenze negative del progetto rispetto alle acque sotterranee.

In fase di esercizio per la pulizia dei moduli fotovoltaici e per l'irrigazione delle opere a verde, non è previsto l'impiego di detersivi o sostanze chimiche per cui l'acqua utilizzata che ricade sul terreno non determinerà problemi d'inquinamento delle falde. In fase di esercizio il proponente non ha chiarito le fonti di approvvigionamento idrico per le attività di lavaggio dei pannelli, irrigazione delle coltivazioni agrarie e irrigazione delle aree verdi.

BIODIVERSITA': L'Organo Tecnico Interprovinciale rimanda alla considerazione contenuta al § e)

4) PRODUZIONE DI RIFIUTI:

L'Organo Tecnico Interprovinciale osserva che, secondo quanto affermato dal proponente, la produzione di rifiuti è limitata alla fase di cantiere e a quella di dismissione dell'impianto. I rifiuti derivati dovranno essere correttamente gestiti con priorità per le attività di riutilizzo e recupero rispetto a quelle di smaltimento. Con riferimento a quanto richiamato precedentemente dall'O.T.I. alla lett. c) per la matrice suolo e sottosuolo, nell'allestimento della documentazione necessaria per le successive eventuali fasi valutative ed autorizzative, il proponente dovrà fornire indicazioni circa la corretta gestione e smaltimento di terre e rocce da scavo provenienti dal sito di bonifica "SACAL Società Alluminio Carisio" S.p.A., nell'ipotesi in cui le analisi evidenzino il superamento delle soglie CSC determinando la necessità di gestire i materiali di scavo come rifiuti.

5) INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI:

Nel dettaglio delle singole matrici ambientali interferite, l'Organo Tecnico Interprovinciale rileva le seguenti problematiche:

AMBIENTE IDRICO: L'Organo Tecnico Interprovinciale rimanda alla considerazione contenuta al § c) del presente verbale, a proposito della corrispondente risorsa.

RUMORE: L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che non è stata depositata una valutazione di impatto acustico, tuttavia in fase preliminare, non sembrerebbero emergere criticità connesse con la fase di esercizio dell'opera. Per quanto riguarda la fase di cantiere, l'Organo Tecnico Interprovinciale evidenzia la possibilità che si verifichino superamenti dei limiti acustici. In ogni L'O.T.I. segnala l'opportunità per le imprese esecutrici di richiedere ai Comuni interessati dai lavori, apposita autorizzazione in deroga per attività temporanee.

SUOLO e SOTTOSUOLO: L'Organo Tecnico Interprovinciale rimanda alla considerazione contenuta al § c) del presente verbale, a proposito della corrispondente risorsa.

EMISSIONI IN ATMOSFERA: L'Organo Tecnico Interprovinciale osserva che le fasi più critiche inerenti al progetto in esame saranno quelle concernenti le opere di cantiere e la dismissione dell'impianto. In proposito l'Organo Tecnico Interprovinciale, in caso di futura approvazione del progetto, richiama sin d'ora la necessità per il proponente di rispettare scrupolosamente misure di mitigazione atte a contenere il sollevamento di polveri.

Per quanto riguarda il contesto dei cambiamenti climatici, a supporto, delle valutazioni relative all'impatto dell'opera in progetto, l'Organo Tecnico Interprovinciale ritiene necessario che la "INE Massazza" S.r.l., per l'eventuale successivo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, provveda a una valutazione in termini di carbon footprint degli impatti complessivi (ciclo vita complessivo dell'impianto) e al calcolo di energy/environmental payback time, relativa alle emissioni di gas climalteranti. In questo modo potrà essere fornita la stima degli impatti e l'individuazione di un processo di miglioramento, orientato a individuare i punti critici e per l'adozione di processi migliorativi basati sui principi della sostenibilità, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di accumulo e di gestione smart, in relazione alla variabilità della produzione e al potenziale sbilanciamento di rete.

SALUTE PUBBLICA – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: L'O.T.I. prende atto che l'A.S.L. BI S.I.S.P., con riferimento alle proprie competenze, non ha fatto pervenire alcun parere scritto nel periodo assegnato dal Responsabile del Procedimento a tal fine.

VIABILITA' E TRAFFICO VEICOLARE: L'O.T.I. rileva che il progetto in esame interferisce con la S.P. 230 "di Massazza" e la S.P. 320 "Massazza - Salussola". L'istanza di cui all'oggetto, relativamente agli aspetti relativi alla viabilità provinciale, non chiarisce se tutte le opere in progetto siano conformi a quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii., dal Regolamento di Attuazione C.d.S D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e smi, oltreché dal Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 29.01.2021.

Per le successive eventuali fasi autorizzative sarà necessario che il soggetto istante integri la documentazione trasmessa con la seguente documentazione:

- planimetria di dettaglio quotata con ubicazione della condotta interrata in percorrenza lungo la S.P. 230 "di Massazza" e la S.P. 320 "Massazza - Salussola" e le relative sezioni longitudinali, in cui si specificano le interferenze con i manufatti esistenti e con le pertinenze stradali.
- planimetria, con rappresentazione della eventuale superficie di occupazione temporanea di suolo pubblico, per la cantierizzazione dell'intervento, corredata con la relativa segnaletica provvisoria di cantiere in entrambe le direzioni di marcia, con le modifiche alla viabilità veicolare e quant'altro occorrente per identificare nel dettaglio il cantiere e le sue fasi evolutive, nonché la durata dello stesso. Nello specifico durante l'esecuzione dei lavori si raccomanda il rispetto, delle norme riguardanti la tutela e la sicurezza dei lavoratori D. Lgs. 81 del 09.04.2008, per quanto riguarda la regolamentazione del traffico l'art. 30 del D.P.R. 495/92 e il disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 10.07.2002 e del Decreto Interministeriale del 04.03.2013 – Criteri per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalamento delle attività lavorative che si svolgono in

presenza di traffico veicolare. Quanto sopra viene richiesto al fine di quantificare e richiedere successivamente il Canone Unico Patrimoniale per l'Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche. Si precisa tuttavia che le fasi di cantiere dovranno essere articolate in modo tale da garantire il normale esercizio della viabilità lungo la Strada Provinciale S.P. 230 "di Massazza" e la S.P. 320 "Massazza - Salussola", senza prevederne di conseguenza fasi intermedie di chiusura totale.

- spese di istruttoria e sopralluogo di importo pari ad € 120,00 in ottemperanza all'art.8 nonché all'allegato1 del Regolamento canone unico patrimoniale adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 29.01.2021.

PAESAGGIO: L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, come già surriportato nel § a) del presente Verbale, dalla ricognizione dei vincoli paesaggistici esistenti sull'ambito territoriale in esame, nella Tav. P2 del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), è presente un'area boscata ricadente all'interno dell'area d'intervento, tuttavia tale aspetto non è stato evidenziato ai fini del rilascio di eventuali titoli abilitativi indispensabili alla realizzazione del Progetto e non è stato valutato ai fini del conseguimento della compatibilità ambientale in termini di ammissibilità con il vincolo paesaggistico.

L'Organo Tecnico Interprovinciale prende per altro atto dell'assenza, alla data della riunione odierna, di rilievi concernenti la specifica matrice ambientale qui considerata, a cura dei soggetti istituzionali competenti per la materia paesaggistica coinvolti nell'istruttoria (Comuni e Soprintendenza).

Si evidenzia inoltre che l'art. 2.11 del Piano Territoriale Provinciale "Paesaggi agrari di interesse culturale", al comma 1 individua - con apposita rappresentazione nelle tavole CTP-PAE in scala 1:50.000 - le aree caratterizzate dalla presenza delle colture viticole e risicole che rappresentano elemento distintivo e caratterizzante del paesaggio e ne promuove la tutela e la conservazione (Cfr. Titolo II lett. a))

FAUNA Relativamente alla componente faunistica l'Organo Tecnico Interprovinciale non rileva impatti di rilievo dovuti alla costruzione dell'impianto. Circa le opere di mitigazione degli impatti sulla fauna selvatica, l'O.T.I. richiama le indicazioni contenute nella Pubblicazione dell'A.R.P.A. Piemonte "Fauna selvatica ed infrastrutture lineari" e ricorda che la rete perimetrale dell'impianto fotovoltaico dovrà essere dotata di aperture per permettere il passaggio della fauna di piccole dimensioni.

VEGETAZIONE: L'intervento di mitigazione previsto consiste nella realizzazione di una barriera arborea/arbustiva di specie autoctone a densità colma lungo il perimetro con specie simili a quelle già presenti in sito. Dalla legenda della tavola "Layout progetto", Dicembre 2023 l'O.T.I. apprende che verrà realizzato un filare esterno composto da "nuova vegetazione-alberi da frutto" ed un filare interno definito come "nuova vegetazione" separati da un percorso inghiaiato. Pur comprendendo la natura preliminare del progetto in esame, l'O.T.I. osserva che per ottenere un corretto inserimento degli elementi di mitigazione risulta fondamentale una progettazione accurata nella scelta delle specie da introdurre, sul sesto di impianto e sulla loro gestione/manutenzione. Per dette ragioni, A.R.P.A. Piemonte, componente fissa dell'O.T.I., richiede al proponente, per le fasi Valutative successive, di specificare quanto segue:

- Esplicitare le specie arboree/arbustive autoctone, che intenderebbe adoperare per la realizzazione dell'opera a verde perimetrale, indicando densità e sesto di impianto. E' richiesto di motivare la scelta progettuale inerente alla presenza del percorso inghiaiato tra i filari a verde e di valutare, al fine di migliorare le caratteristiche ecotonali dell'opera di mitigazione, lo spostamento di detto percorso rendendo la macchia arborea/arbustiva compatta.
- Integrare il progetto prevedendo opere di mitigazione a verde per l'intero perimetro del sito di progetto ubicato a Sud della roggia Marchesa.
- Nel sito oggetto di intervento, in prossimità alla roggia Marchesa, sono presenti formazioni vegetazionali assimilabili a bosco secondo la Carta Forestale ediz. 2016. Il proponente in tal senso chiarisce che il progetto non prevede interferenze con tale ambito tutelato, in quanto non

è previsto il taglio o la trasformazione del bosco esistente. In merito è richiesto di fornire un piano di riqualificazione boschiva, in accordo con il soggetto gestore della roggia, comprensivo di attività di lotta/gestione/contenimento delle eventuali specie alloctone presenti.

- *Integrare il cronoprogramma delle attività di cantiere con gli interventi di mitigazione prevedendo la realizzazione di detti interventi il prima possibile.*
- *Fornire un piano di cure colturali di accompagnamento alla crescita delle specie messe a dimora con sostituzione integrale delle fallanze. Il piano dovrà includere azioni di gestione/lotta e contrasto delle specie alloctone invasive. Le specie alloctone eventualmente in grado di colonizzare le superfici di neoformazione dovranno essere tempestivamente eradicare e rimosse adottando gli accorgimenti adeguati affinché sia evitata la dispersione di propaguli, semi e/o porzioni radicate potenzialmente in grado di attecchire. Il piano di manutenzione della vegetazione messa a dimora dovrà essere strettamente legato alla vita utile dell'opera.*

6) RISCHI DI GRAVI INCIDENTI E/O CALAMITA' ATTINENTI AL PROGETTO QUI ESAMINATO INCLUSI QUELLI DOVUTI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, IN BASE ALLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE:

L'Organo Tecnico Interprovinciale non rileva la presenza di situazioni di rischio significativo di gravi incidenti, calamità o cambiamento climatico, riconducibili all'attività descritta nel progetto qui esaminato.

7) RISCHI PER LA SALUTE UMANA:

CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE: *L'Organo Tecnico Interprovinciale non ravvisa pericoli di rischio per la salute umana derivanti da possibilità di contaminazione delle acque producibili dalla eventuale realizzazione del progetto qui istruito.*

INQUINAMENTO ATMOSFERICO: *L'Organo Tecnico Interprovinciale non ravvisa pericoli di rischio per la salute umana derivanti da possibilità di inquinamento atmosferico producibili dalla eventuale realizzazione del progetto qui istruito.*

TITOLO II - Localizzazione del progetto, con attenzione alla sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire degli impatti del progetto, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

1) UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO ESISTENTE ED APPROVATO:

L'O.T.I. osserva che la "INE Massazza" S.r.l., nello S.P.A., ha omesso la valutazione delle possibili interferenze del cavidotto con possibili elementi interferenti. In particolare, durante il sopralluogo è stato possibile appurare che il cavidotto deve attraversare il Rio Ottina utilizzando un guado, rendendo forse necessari dei lavori in alveo. Poche decine di metri dopo il cavidotto passa a lato dell'impianto di depurazione di Massazza, gestito dal "CORDAR Biella Servizi" S.p.A., presumibilmente interferendo con condotte fognarie. L'O.T.I. fa però rilevare che il Consorzio predetto non è stato coinvolto nella presente istruttoria quale soggetto potenzialmente interessato dalla realizzazione eventuale del progetto e che sarà necessario tener conto di tale aspetto nelle successive fasi valutative cui il progetto sarà sottoposto.

L'O.T.I. osserva che, con riferimento al Piano Territoriale Provinciale vigente (P.T.P.) (Deliberazione Consiglio Regionale n. 90-34130 del 17.10.2006 e Deliberazione Consiglio Regionale n. 60-51347 del 01.12.2010), l'art. 2.11 del Piano Territoriale Provinciale "Paesaggi agrari di interesse culturale", al comma 1 individua - con apposita rappresentazione nelle tavole CTP-PAE in scala 1:50.000 - le aree

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

caratterizzate dalla presenza delle colture viticole e risicole che rappresentano elemento distintivo e caratterizzante del paesaggio e ne promuove la tutela e la conservazione. Nella documentazione presentata non è chiarito se le aree attualmente coltivate a risaia saranno o meno convertite ad altro uso, e pertanto se le colture risicole saranno o meno tutelate e conservate. (Cfr. Titolo I lett. e) PAESAGGIO)

2) RICCHEZZA RELATIVA, DISPONIBILITA', QUALITA' E CAPACITA' DI RIGENERAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DELLA ZONA (COMPREDENTI SUOLO, TERRITORIO, ACQUA E BIODIVERSITA') E DEL RELATIVO SOTTOSUOLO:

L'Organo Tecnico Interprovinciale, con riferimento a detto argomento, rimanda alle osservazioni inerenti le singole matrici ambientali precedentemente operate al "TITOLO I" lett. e) del presente verbale.

3) CAPACITA' DI CARICO DELL'AMBIENTE NATURALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SEGUENTI ZONE:

Rilevato che il proponente non ha operato valutazioni specifiche a proposito della capacità di carico dell'ambiente circostante, l'Organo Tecnico Interprovinciale formula, per ciascuna delle voci riportate nell'Allegato "V", le seguenti indicazioni:

- Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi: L'area interessata dal progetto è attraversata dalla Roggia Marchesa, corso d'acqua non tutelato ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale e del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.;
- Zone montuose e forestali: L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che, come già surriportato nel § a) del presente Verbale, dalla ricognizione dei vincoli paesaggistici esistenti sull'ambito territoriale in esame, nella Tav. P2 del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), è individuata un'area boscata ricadente all'interno dell'area d'intervento;
- Riserve e Parchi Naturali: L'Organo Tecnico Interprovinciale prende atto di quanto comunicato del Comune di Massazza con nota n. 1154 del 22.02.2024 pervenuta in data 22.02.2024 (prot. ricez. Provincia n. 4172 del 22.02.2024), con riferimento alla vicinanza del progetto qui istruito con il "Parco Naturale della Baraggia";
- Zone classificate o protette dalla normativa Nazionale; Siti della "Rete Natura 2000": Vedi punto precedente;
- Zone nelle quali si è già verificato o nelle quali si ritiene che si possa verificare il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione Europea: L'Organo Tecnico Interprovinciale rileva che la tipologia progettuale in esame è esclusa dalle valutazioni inerenti l'interferenza con tali zone, come indicato al punto 4.3.6. delle "Linee Guida per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome", approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Decreto del 30.03.2015;
- Zone a forte densità demografica: L'area interessata dal progetto non rientra in tali tipologie localizzative;
- Zone d'importanza paesaggistica, storica, culturale od archeologica: L'Organo Tecnico Interprovinciale rimanda a quanto riportato qui sopra, ai punti "Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi" e "Zone montuose e forestali". Inoltre l'Organo Tecnico Interprovinciale prende atto di quanto comunicato del Comune di Massazza nella già citata nota n. 1154 del 22.02.2024, con riferimento alla vicinanza del progetto qui istruito con il "Castello di Massazza", rimanda inoltre a quanto evidenziato in precedenza nel presente atto al Titolo I lett. e) PAESAGGIO ed al Titolo II lett. a).
- Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 (produzioni D.O.C., D.O.C.G., I.G.P., I.G.T.; aree di produzione agricola con tecniche

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

biologiche di cui al Reg CEE 2092/91; zone con specifico interesse agrituristico): L' Organo Tecnico Interprovinciale fa presente che il territorio del Comune di Massazza risulta inserito in diversi disciplinari relativi a produzioni D.O.C., D.O.C.G., I.G.P., I.G.T., tra cui il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese D.O.P. Durante il sopralluogo è stato possibile constatare che il lotto interessato è attualmente coltivato a risaia: il proponente non ha però chiarito se il riso coltivato nei lotti interessati dal procedimento siano o meno coltivati aderendo al disciplinare D.O.P.

TITOLO III

Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale (inteso come potenziale alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti), tenendo conto, in particolare: della natura dell'impatto; della natura transfrontaliera dell'impatto; dell'intensità e della complessità dell'impatto; della probabilità dell'impatto; della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto; del cumulo tra l'impatto del progetto qui esaminato e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati; della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.

L'Organo Tecnico Interprovinciale, come dettagliatamente illustrato nei vari paragrafi dei Titoli precedenti e come si evince dagli esiti del sopralluogo odierno, non dispone, allo stato della documentazione prodotta dal proponente in allegato all'istanza qui istruita, di elementi idonei a valutare tutti i potenziali fattori di impatto ambientale determinati dalla possibile realizzazione del progetto qui esaminato.

L'Organo Tecnico Interprovinciale segnala altresì che la documentazione allegata all'istanza qui istruita non ha permesso l'individuazione ed il coinvolgimento nella presente Verifica di Assoggettabilità un soggetto istituzionale potenzialmente interessato dagli impatti conseguenti dall'eventuale realizzazione del progetto di cui trattasi, come il "CORDAR Biella Servizi" S.p.A., per le motivazioni indicate alla lettera a) del Titolo II del presente verbale, con significativo pregiudizio per il procedimento dal punto di vista formale.

Infine, la presenza dell'area boscata, come già indicato al paragrafo a) del presente verbale esclude l'area del progetto tra quelle considerate idonee ai sensi dell'art. 20 c. 8 lett. c-quater) del D. Lgs. 08.11.2021, n. 199. Va pertanto considerato che gli impianti fotovoltaici situati al di fuori delle aree idonee e con potenza superiore ai 10 MW devono essere sottoposti alla Valutazione dell'Impatto Ambientale di competenza dello Stato (cfr. punto 2 dell'all. II alla P II del D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii.).

Visto quanto sin qui illustrato:

- Per quanto emerso dall'esame della documentazione progettuale/ambientale presentata dal proponente in allegato all'istanza, di cui è dettagliatamente riferito nel presente Verbale;*
- Riepilogando che in occasione della fase di evidenza pubblica cui il progetto è stato sottoposto, sono pervenute alla Provincia, da parte del pubblico, le seguenti osservazioni scritte: 1) osservazione scritta del sig. Maggi dott. Andrea, Carisio (VC), datata 22.02.2024; 2) osservazione scritta del Consorzio di tutela della D.O.P. riso di Baraggia Biellese e Vercellese, datata 22.02.2024; 3) osservazione scritta del sig. Gamba dr. Daniele, datata 24.02.2024.*
- Avuto conto della tipologia e della rilevanza dell'intervento;*

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

- *Avuto altresì naturalmente conto di quanto contenuto nelle note alla data odierna pervenute dai soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria precedentemente citate nella premessa del presente Verbale e qui di seguito riepilogate: 1) nota P.E.C. Amministrazione Provinciale di Vercelli n. 5242/2024 del 19.02.2024 (prot. ricez. Provincia n. 3805 del 19.02.2024); 2) nota P.E.C. Comune di Massazza n. 1154 del 22.02.2024 pervenuta in data 22.02.2024 (prot. ricez. Provincia n. 4172 del 23.09.2024); 3) nota P.E.C. Comune di Carisio n. 884 del 23.02.2024 pervenuta in data 23.02.2024 (prot. ricez. Provincia n. 4251 del 23.02.2024); 4) nota dell'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, datata 28.02.2024 e pervenuta via P.E.C. in data 28.02.2024 (cfr. prot. ricez. Prov. Biella n. 4569 del 28.02.2024).*

L'Organo Tecnico Interprovinciale, per le motivazioni sopra riportate, ritiene che il progetto esaminato, denominato: "Impianto Agrivoltaico connesso a rete su terreno, di potenza 15,235 MW", da realizzarsi nel Comune di Massazza (BI), non possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione di cui all'art. 27 bis e del L.R. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le motivazioni sopra ampiamente illustrate".

Ritenuto di dover accogliere e fare proprie le conclusioni qui sopra riportate a cui è giunto l'Organo Tecnico in ordine al giudizio di Verifica ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato.

PRESO ALTRESI' ATTO di quanto significato dal Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per Province BI-NO-VCO-VC nella propria nota n. MIC\MIC_SABAP-NO_UOP2\23\02\2024\0002432-P del 23.03.2024 (prot. ricez. Provincia n. 4978 del 04.03.2024) successivamente alla riunione dell'Organo Tecnico Interprovinciale di cui sopra, circa la sostanziale carenza di trattazione, da parte del proponente, degli aspetti paesaggistici e la conseguente necessità di ottenere informazioni suppletive per potersi esprimere;

VISTO il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 19.07.2023 n. 13 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)".

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

IL DIRIGENTE
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

dott. Graziano Stevanin,

VISTA e fatta propria la relazione che precede,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1 Per le valutazioni operate dall'Organo Tecnico Interprovinciale BI-VC in premessa al presente provvedimento riportate in estratto, di ritenere **NECESSARIA la sottoposizione alla successiva fase di VALUTAZIONE** di Impatto Ambientale di cui all'art. 23 e seguenti del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, del progetto presentato dalla "INE Massazza" S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. 17295861003), corrente in Piazza di Sant'Anastasia n. 64/66 00186 Roma, denominato: "*Impianto agrivoltaico connesso a rete su terreno di potenza 15,235 MW*", la cui realizzazione (comprendente le opere di allacciamento alla rete di distribuzione) è complessivamente prevista nei territori comunali di Massazza (BI), Villanova Biellese (BI), Balocco (VC), Buronzo (VC), Carisio (VC) e Formigliana (VC). Il progetto è ricompreso nella tipologia di cui al n. 2 lett. b), All. IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed è stato valutato di concerto dalle due Province di Biella e Vercelli;
- 2 Di precisare che, secondo le caratteristiche dimensionali e di localizzazione del progetto, la presenza di un'area boscata vincolata all'interno del perimetro dell'impianto agrivoltaico esclude il requisito di idoneità dell'area ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett.c-quater del D.Lgs. 199/2021 ed impone la sottoposizione alla Valutazione diretta di competenza Statale ai sensi dell'art. 23 e ss. del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- 3 Di far presente alla "INE Massazza" S.r.l. che la documentazione progettuale definitiva a corredo dell'eventuale istanza di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ed il relativo S.I.A. da presentare al Ministero, dovranno in ogni caso tenere conto delle dei rilievi critici contenuti nel Verbale dell'Organo Tecnico Interprovinciale di Biella e Vercelli riunione del 29.02.2024, qui riportato in estratto in premessa. Inoltre dovranno tenere conto dei rilievi contenuti nelle note fatte pervenire, nel corso del presente procedimento, dai seguenti soggetti istituzionali indicati dal proponente stesso nell'apposito Elenco Autorizzazioni: 1) nota P.E.C. Comune di Massazza n. 00001154/2024 del 22.02.2024; 2) nota P.E.C. Comune di Carisio (VC) n. 0000884/2024 del 23.02.2024; 3) nota P.E.C. Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, Vercelli n. 00001075/2024 del 28.02.2024; 4) nota P.E.C. del Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per Province BI-NO-VCO-VC n. MIC\MIC_SABAP-NO_UOP2\23\02\2024\0002432-P del 23.03.2024. Infine dovranno considerare, anche in modalità critica, altresì quanto osservato dal pubblico nelle osservazioni scritte fatte pervenire in occasione della fase di evidenza pubblica cui lo S.P.A. è stato sottoposto;
- 4 Di trasmettere duplicato informatico del presente provvedimento, unitamente a copia del Verbale della riunione dell'Organo Tecnico Interprovinciale BI-VC del 29.02.2024, delle 4 note indicate al n. 3 precedente e delle osservazioni del pubblico pervenute, alla "INE Massazza" S.r.l. , Piazza di Sant'Anastasia n. 64/66 00186 Roma, (indirizzo P.E.C.: inemassazza@legalmail.it);
- 5 Di trasmettere duplicato informatico del presente atto ai soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria dal Responsabile del Procedimento;
- 6 Di far presente che contro il presente provvedimento finale può essere proposto ricorso: a) al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 6.12.1971 n 1034; b) al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n 1199.

Il Dirigente/Responsabile
Graziano Stevanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa